

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Via S. Maria in Colle n. 2 – 31044 MONTEBELLUNA (TV)

N. di registro 0000035/2025

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA DECESPUGLIATRICE

PROFESSIONALE SEMOVENTE ENERGREEN ILF ALPHA F12 - CIG B8828FA4BA

Il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre 2025, tra

- Pretto ing. Luigino che dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse del CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE con sede legale in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle, 2 – Codice fiscale 04355020266 (di seguito brevemente indicato anche come "Stazione Appaltante), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Area Tecnica Gestione e Manutenzione, autorizzato alla stipula dei contratti con nota del Direttore Generale ing. Paolo Battaglion, prot. n.0002982 dell'11.02.2021, domiciliato ai fini della carica presso l'infrascritto Consorzio;

- Fraron Daniele, nato [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica ove appresso, che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato della ENERGREEN S.P.A., come da visura conservata agli atti del Consorzio datata 14.10.2025, con sede legale in Pojana Maggiore (VI), Via Sabbioni n.16 – n. iscrizione e registro imprese della CCIAA di Vicenza e C.F/P.IVA 02799730243 (brevemente indicato anche come "Contraente" o "Appaltatore")

PREMESSO

- che con determina n. 854 del 7.10.2025 del Direttore di Area Tecnica Gestione e Manutenzione è stata indetta procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento della "Fornitura di una (1) macchina decespugliatrice professionale semovente Energreen ILF ALPHA F12" sussistendo i presupposti previsti al co. 2 lett. b) punto 2 e 3 ed al co. 3 dell'art. 76 del codice dei contratti, come da relazione del RUP ed invitare l'operatore economico, titolare dell'esclusiva

del mezzo, a presentare la propria offerta tramite piattaforma del Consorzio;

- che in base alle risultanze della procedura, riportata nell'unico verbale della seduta del 17 ottobre c.a., al quale si fa pieno riferimento, e che in originale, è depositato agli atti del Consorzio, la ditta Energreen S.p.a., unico operatore invitato, ha presentato la migliore offerta per € 254.886,52 (euro duecentocinquantaquattromilaottocentoottantasei/52) oltre iva di legge;
- che le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 etc. del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara si sono concluse con esito positivo, come da attestazione del RUP (art.99) firmata il 20 ottobre 2025;
- che l'Operatore economico è iscritto alla white list della Prefettura di Vicenza, in corso di validità, pur nella sezione dei noli a freddo di macchinari, per cui non si rende necessario richiedere l'informativa antimafia, tramite il BDNA;
- che con determina del Direttore di Area n. 887 del 21 ottobre 2025, è stata predisposta l'aggiudicazione definitiva della fornitura della macchina decespugliatrice professionale semovente Energreen ilf alpha f12, alla ENERGREEN S.P.A. di Pojana Maggiore (VI), per il corrispettivo contrattuale di € 254.886,52 oltre IVA di legge;
- che con nota prot. n.0030379 del 22 ottobre 2025 è stata effettuata la comunicazione prevista dall'ex art. 90 co. 1 del D.Lgs n.36/2023;
- che la Società ha provveduto a trasmettere la comunicazione, con nota del 29 ottobre 2025 in merito a quanto prescritto all'art. 1 del DPCM n. 187/1991.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse di cui sopra e gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Consorzio, come sopra costituito e rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra

costituito e rappresentato, accetta senza riserva alcuna l'appalto della fornitura della macchina decespugliatrice professionale semovente Energreen ilf alpha f12.

2. L'appalto viene affidato dalla Stazione Appaltante e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, obblighi, oneri contenuti nel presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formare parte integrante del presente contratto, ancorché in parte non materialmente allegati allo stesso, ma conservati agli atti:

- lettera di invito e relazione tecnica giustificativa;
- l'offerta economica (all. sub. A)

3. TERMINE DI CONSEGNA – VERBALE – VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La consegna della macchina operatrice dovrà avvenire entro 5 mesi dalla data del presente contratto.

2. Tale macchina dotata di accessori e dotazioni, con le caratteristiche offerte, muniti dei documenti come da normativa vigente, dovrà essere consegnata all'indirizzo, in orario e data concordati con il Consorzio.

3. Il verbale che sarà redatto al momento della consegna della macchina operatrice al Consorzio non costituirà accettazione. Dopo la consegna verrà effettuata la verifica di conformità di cui all'art. 36 All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 con rilascio di attestato di regolare fornitura.

4. CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo complessivo è di € 254.886,52 (euro duecentocinquantiquattromilaottocentoottantasei/52) oltre iva di legge.

2. Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere inherente alla fornitura inclusi quelli riguardanti il trasporto, eventuali imballaggi e asportazione e smaltimento degli stessi, restando a carico del Consorzio l'IVA e l'assicurazione. Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza.

5. PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. Il pagamento sarà effettuato su presentazione di fattura, da emettere dopo il rilascio di regolare fornitura di cui al precedente art.3.
2. La fattura andrà emessa in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DL 127/2015 da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio delle Agenzie delle Entrate (SDI), utilizzando esclusivamente i seguenti riferimenti anagrafici e di indirizzamento:

Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Codice fiscale: 04355020266; Partita IVA: non presente

Codice Destinatario: 0000000; Indirizzo PEC: fe.ono@pec.it

3. Poiché il Consorzio è soggetto al meccanismo dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 le fatture dovranno essere predisposte in conformità a tale disciplina e l'I.V.A. in fattura dovrà apparire senza essere considerata nella relativa liquidazione di periodo, poiché l'imposta sarà versata direttamente all'Erario dal Consorzio. Nella fattura elettronica il campo "esigibilità iva" dovrà essere valorizzato con dicitura "S".
4. Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 2, c. 9, della legge n. 286/2006, e dell'art. 105 c. 9 del Codice dei contratti, la liquidazione delle fatture e l'emissione degli ordini di pagamento sono subordinati: a) all'acquisizione, a cura del Consorzio, del DURC regolare e 2) alla verifica, che l'Appaltatore non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

6. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore, in persona del Legale rappresentante, assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Si obbliga, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o la Società Poste Italiane S.p.a. dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari e a tutte le transazioni derivanti dal presente appalto.

2. L'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, con nota del 29 ottobre 2025, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente e si obbliga, in caso di variazioni dei suddetti dati nel corso di vigenza del presente contratto, a comunicare al Consorzio il /i nuovo/i conto/i corrente/i dedicato/i o le generalità e il codice fiscale dei nuovi delegati, entro dieci giorni dalla modifica.
3. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Consorzio e la Prefettura territorialmente competente.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

7. PENALI

1. Qualora non sia rispettato il termine di consegna di 5 mesi, potranno essere applicate, previa contestazione formale, nella misura giornaliera dell'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10%, secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva, ai sensi del comma 1 dell'articolo 126 d.lgs. 36/2023.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Consorzio di pretendere il risarcimento del maggior danno in deroga all'art. 1382, del codice civile.

8. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 co. 12 del D.lgs. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Consorzio potrà essere risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 122, c. 1, D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14, dandone comunicazione mediante PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 36/2023;
- all'accertamento della circostanza secondo la quale l'impresa, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94-95 e ss D.lgs. 36/2023;
- ritardo o mancata esecuzione della prestazione;

10. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "METALMECCANICO INDUSTRIA" e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'Appaltatore si obbliga:

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dal proprio contratto collettivo di lavoro nazionale.

3. Il pagamento di tutti i corrispettivi è subordinato all'acquisizione del DURC, rilasciato dall'Ente competente. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, il Consorzio provvede al pagamento delle somme richieste trattenendo i detti importi da quanto dovuto all'impresa a titolo di pagamento della fornitura eseguita e, ove

occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

11. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Ai fini del presente contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - (Appaltante) Consorzio di Bonifica Piave, Via Santa Maria in Colle n. 2 – 31044 Montebelluna (TV) – PEC: consorziopiave@pec.it.
 - (Appaltatore) Energreen S.p.a., Via Sabbioni n.16 – 36026 Pojana Maggiore (VI) - PEC: energreen@gigapec.it.
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

12. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

1. Il Direttore esecuzione del contratto è designato nella persona del geom. Stefano Gianni Capo Settore Gestione e Manutenzione area bonifica.
2. Il referente per l'Appaltatore indicato in sede di gara è il signor Paolo Chierici.

13. SPESE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'Appaltatore.
2. Il presente atto, riguardando prestazioni soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura e spese della parte richiedente e stipulato conformemente da quanto sancito dall'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.

14. MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONE E CONTROLLO

1. L'Appaltatore dichiara di essere informato che il Consorzio ha adottato il Modello di

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e dell'allegato Codice Etico, disponibili per la consultazione sul sito del Consorzio nella sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti e si impegna e si obbliga al rispetto dei principi e valori di riferimento del Modello suindicato.

2. L'osservanza del Modello Organizzativo deve considerarsi elemento essenziale del rapporto in essere con il Consorzio e l'eventuale violazione di una o più disposizioni del Modello stesso costituirà grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del presente accordo ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 c.c..

15. NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non disposto nel presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia di appalti e, in particolare, al D. Lgs. 36/2023, agli artt. 215-237 del D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate e compatibili con la normativa vigente, al D. Lgs. 81/08 e al Codice Civile.

16. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

17. NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non disposto nel presente atto,, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia di appalti e, in particolare, al D. Lgs. 36/2023, al D.P.R. 207/2010 e al DM 145/00, questi ultimi per le parti non abrogate e compatibili con la normativa vigente, al D. Lgs. 81/08 e al Codice Civile.

18. INTERPRETAZIONE

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

19. CONTROVERSIE

1. La definizione delle controversie che insorgessero fra l'Appaltatore e il Consorzio sarà trattata secondo le procedure di cui all'art. 210 del D. Lgs. 36/23.
2. In caso di mancato accordo, la competenza a conoscere le controversie derivanti dal presente contratto spetta esclusivamente al Foro di Treviso.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà rallentare o sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti al Consorzio, fatto salvo quanto previsto all'art. 1460 c.c..
4. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, le parti provvederanno alla nomina del Collegio consultivo tecnico nelle modalità, termini e condizioni di cui all'allegato V.2 e art. 215 del D.lgs. 36/23.

20. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09.10.2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito <https://www.regione.veneto.it/protocolli-e-patti-di-integrita-in-regione-del-veneto>. La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione.
2. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate

mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che prevede l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
6. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al Protocollo di Legalità.
7. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone

la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

8. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. 2.
9. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
10. L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
11. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CLAUSOLE VESSATORIE

1. I dati forniti dall'Appaltatore e raccolti dal Committente verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. EU n. 2016/679 e nel D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Piave. L'informativa di cui all'art. 13 del predetto regolamento è disponibile nel sito del *Consorzio nella sezione "amministrazione trasparente/altri contenuti/dati ulteriori"*.

Il presente atto, formato modalità digitale, letto dalle parti, in segno di completa accettazione di tutto quanto in esso contenuto, viene firmato digitalmente ai sensi degli artt. 1, comma 1 lettera s), 21, commi 2 bis e 28 del D. Lgs. 82/2005 e le parti dichiarano che i certificati di firma da esse utilizzati sono validi e conformi all'art. 1, comma 1, del predetto Decreto.

Per il presente atto, l'imposta di bollo è stata assolta una tantum determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto con il pagamento di € 120,00 tramite F24 Elide, calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

L'Appaltatore (Daniele Fraron)

La Stazione Appaltante (ing. Luigino Pretto)

L'Appaltatore dichiara di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 2° co. del codice civile le clausole di cui agli articoli: 3 (termini di consegna) 5 (pagamenti e fatturazioni), 7 (penali), 8 (cessione del contratto e del credito), 9 (Risoluzione del contratto), 10 (obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), 16 (eccezioni, riserve e contestazioni dell'appaltatore) 19 (controversie) 20 (Protocollo di legalità).

Letto approvato e sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore.

(Daniele Fraron)